



**DETERMINAZIONE N° 937 del 10/12/2020**

**OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RINNOVO DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, AVENTI FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE, AI SENSI ART. 1, COMMA 682 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso che:**

- il nostro ordinamento, nel corso degli anni ha recepito il principio di matrice europea di "sussidiarietà" (L. n. 59/1997 cd. "Legge Bassanini", L. n. 265/1999, L. 267/2000 T.U.E.L.) fino a giungere alla riforma del titolo V, parte II della Costituzione attraverso la Legge Costituzionale n. 3/2001 che qualifica il Comune quale ente "a competenza amministrativa generale, in quanto organismo territoriale più vicino ai cittadini e in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività" dando corso, in maniera progressiva, al conferimento di funzioni proprie dello Stato in favore di Regioni, Province, Comuni (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare l'art. 105 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali");
- che l'art. 105, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, e successive modificazioni, ha disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di concessioni sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e con esclusione delle aree e delle zone ricomprese nei porti finalizzati alla sicurezza militare ed alla sicurezza dello Stato, nonché delle aree indicate al D.P.C.M. 21.12.1995;
- l'art. 46 della L. Reg. Veneto n. 33/2002 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo – ha disposto il trasferimento ai Comuni della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime.

**Premesso altresì, con specifico riferimento alla durata delle concessioni demaniali marittime, che:**

- l'art. 1, comma 2, della L. 494/1993 introduceva il "principio del rinnovo automatico" secondo il quale le concessioni demaniali venivano rinnovate automaticamente di sei anni in sei anni;
- parallelamente, l'art. 37 del Codice della navigazione, così come modificato dal D.L. 400/1993, enunciava il c.d. "diritto di insistenza" secondo il quale al momento del rinnovo delle concessioni veniva data la preferenza al precedente concessionario;
- in seguito alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4098, il D.L. n.194/2009, convertito in legge n. 25/2010, aboliva il diritto di insistenza in seno all'art. 37 del C.d.N. e, contestualmente, prorogava gli effetti delle concessioni demaniali in essere al 31/12/2015;
- la legge n. 221/2012, di conversione del D.Lgs. 179/2012 (decreto Sviluppo) ha ulteriormente prorogato le concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreativa, oltre a quelle per la nautica da diporto, già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino al 31/12/2020 (modificando l'art. 34 duodecies D.L. 179/2012);

- l'art. 1, comma 547, della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha apportato ulteriori modifiche al testo dell'art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n.194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, inserendo dopo le parole: “demaniali marittimi” le seguenti: “lacuali e fluviali” e dopo le parole: “turistico ricreative” le seguenti: “e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto”.

**Preso atto che:**

- con legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145) il Legislatore ha inteso dare avvio ad un procedimento di generale ricognizione e riassetto del sistema di gestione delle concessioni demaniali marittime sussistenti sul territorio nazionale, al fine di offrire alle medesime una disciplina organica e più sistematica;
- coerentemente con il punto che precede, l'art. 1, commi 675 e ss. della L. 145/2018 stabilisce: “675. *Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un’ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime*”;
- ai successivi commi la legge 145/2018 specifica altresì i concreti contenuti dell’adottando decreto;
- le disposizioni programmatiche del medesimo testo normativo deferiscono, in ultimo, agli Enti locali incaricati della gestione delle concessioni, la necessaria applicazione delle disposizioni di cui all’adottando decreto (così comma 678);
- la medesima legge di bilancio, con successive previsioni (art. 1, commi 682 - 684) disciplina i nuovi termini di durata delle concessioni demaniali ivi richiamate, nelle more di applicazione del decreto di cui all’art. 677, in ulteriori anni 15 decorrenti dalla entrata in vigore della novella normativa;
- la L. 30 dicembre 2018 n. 145, “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, all’art. 1:
  - a) comma 682 dispone che: “*Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale*”;
  - b) comma 683 dispone che: “*Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale*”;
  - c) comma 684 dispone che: “*Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge*”;
  - d) comma 246 ha così stabilito: “*i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 18,*

*del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.*

**Dato atto** che il richiamato art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 stabilisce:

*“1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività:*

- a) gestione di stabilimenti balneari;*
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
- e) esercizi commerciali;*
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione”.*

**Dato atto altresì** che:

- le eterogenee tipologie di rapporti concessori richiamati dai commi 682, 683 e 684 sono soggette alle disposizioni di rideterminazione della durata di cui alla L. 145/2018;
- la L. 145/2018 (legge di Bilancio) procede, pertanto, alla rideterminazione dei termini di durata, per un periodo di ulteriori anni quindici dalla sua data di entrata in vigore, delle concessioni demaniali:
  - a) già adottate ai sensi dell’art. 01, comma 1 del D.L. 400/1993 e vigenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (*i.e.* 1° gennaio 2019, così comma 682);
  - b) adottate ai sensi dell’art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché rilasciate successivamente a tale data (a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009) e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (così comma 683);
  - c) per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

**Considerato che:**

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein o direttiva servizi) - resa esecutiva in Italia con D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 - prevede all’art. 12 che: *“qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza...”* e che il legislatore italiano con il già citato art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25, ha disposto una proroga della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative dapprima fino al 31 dicembre 2012, poi fino al 31 dicembre 2015 e, da ultimo, con l’articolo 34 *duodecies*, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, da L. 17 dicembre 2012 n. 221, fino al 31 dicembre 2020;
- con L. n. 145/2018 (art.1, comma 682), limitatamente alle concessioni identificate ai successivi commi 683 e 684, è stata disposta l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2019) e, quindi, fino al 31 dicembre 2033;
- la norma di cui al punto che precede, identifica quali beneficiari tutti coloro che sono titolari delle suddette concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e che, pertanto, l’Ente gestore può svolgere soltanto un’attività istruttoria diretta a verificare l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione previste ed imposte dalla normativa vigente.

**Considerato** altresì che il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio e relativa Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 - *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»*, all’articolo 182, comma 2, ha ribadito e precisato che:

- *« 2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al*

*fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”.*

**Dato atto** che i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nelle more della sopra richiamata estensione della durata di 15 anni delle concessioni, individuano altresì gli strumenti e la tempistica per l'emanazione di una nuova, auspicabilmente definitiva, normativa volta ad individuare le migliori procedure da poter adottare per la riassegnazione e gestione dei beni demaniali marittimi.

**Ritenuto** per quanto sopra esposto, di procedere con il presente atto dirigenziale ad una puntuale ricognizione delle concessioni demaniali con finalità turistico - ricreative del Comune di San Michele al Tagliamento, in scadenza al 31.12.2020, individuando con precisione gli attuali concessionari oltre che la definizione del canone demaniale riferito al singolo concessionario, così come calcolato secondo quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, giusto Decreto n. 226 del 06.12.2019 punto 4 – aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – anno 2020.

**Preso atto** che, con determinazione n. 12 del 19/01/2016 del dirigente del Servizio Demanio (Allegato sub. 1), le concessioni demaniali marittime insistenti nel territorio comunale aventi finalità turistico - ricreative di cui all'elenco alla stessa allegato, ai sensi art. 34 duodecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221/2012, sono state oggetto di proroga *ex lege* sino al 31/12/2020.

**Appurato che**, in applicazione della succitata normativa, come dettagliatamente riportato nell'elenco, allegato sub 2, alcune concessioni demaniali in scadenza al 31.12.2020 sono già state oggetto di estensione, giusti atti ricognitori agli atti d'ufficio adottati nel corso del 2019.

**Visto** l'elenco delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreative in scadenza al 31.12.2020 (allegato sub. 3) nel quale sono anche riportati i riferimenti delle richieste di estensione *ex lege* come da dispositivo di cui art.1, co. 682 e 683 della L. 145 del 30/12/2018 presentate dai diversi concessionari.

**Richiamata** la nota della Regione del Veneto prot. 137977 del 5 aprile 2019, pervenuta con nota pec prot. n. 24536 del 05/04/2019, avente ad oggetto: *Parere non vincolante. Rideterminazione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa. Adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della Legge 30 dicembre 2018, n.145* in ordine agli adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della legge medesima.

**Richiamata** la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave del 29 maggio 2019, prot. pec. n. 39682, avente ad oggetto: *Proroga concessioni – L. 20.12.2018 N. 145* e il precedente parere dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto prot. n. 907-16311/2015 del 03.04.2015 avente ad oggetto: *Registrazioni concessioni demaniali marittime. Interpello 907 – 40 /2015 art. 11, legge 27.07.2000, n.212.comune di Jesolo istanza presentata il 30.01.2015*” con il quale è stata illustrata la soluzione interpretativa in merito alla modalità di pagamento dell'imposta per la registrazione dei contratti di concessione succitati.

**Atteso** che con la richiamata Legge 145/2018, art. 1, commi n. 682, n. 683 e n. 684, è stato disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative alla data del 31/12/2033. La suddetta disposizione pare assumere la connotazione di un atto formalmente legislativo e sostanzialmente provvedimentale, atteso che i beneficiari sono individuati in tutti coloro che sono titolari

delle suddette concessioni e che l'Ente gestore è abilitato a svolgere un'attività di accertamento e completamento sul piano applicativo, volta a verificare l'esistenza di condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione.

**Ritenuto**, pertanto opportuno, pur alla luce di un quadro normativo ed interpretativo particolarmente complesso, nelle more del procedimento di revisione definitivo del quadro normativo nazionale e comunitario e fatta salva ogni iniziativa della Commissione Europea sull'argomento, aderendo alle argomentazioni formulate dal TAR Lecce con le recenti sentenze N. 01321/2020 REG.PROV.COLL. N. 00895/2020 REG.RIC. e N. 01341/2020 REG.PROV.COLL. N. 00794/2020 REG.RIC., di dare applicazione alla predetta normativa (L. 145/2018, art. 1, commi 682, 683 e 684), in ordine alla estensione temporale della durata delle concessioni demaniali ubicate sul territorio costiero del Comune di San Michele al Tagliamento, con l'adozione degli indirizzi applicativi per la formalizzazione dei provvedimenti di estensione sino al 31.12.2033.

**Richiamato** l'art. 100 comma 4 del Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 *Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 il quale ha disposto che l'importo del canone annuo, dal 1° gennaio 2021, non potrà essere inferiore ad € 2.500,00;

**Considerato** che il termine di estensione fissato al 31 dicembre 2033 è derogabile fino a tale data solo per manifesta volontà del concessionario e sarà formalizzato da questo Ente con un provvedimento di natura ricognitiva/dichiarativa mediante acquisizione/accertamento/espletamento delle formalità di seguito indicate.

**Preso atto che:**

- la rideterminazione della durata discende direttamente dalla legge, per cui le indicazioni fornite alle Amministrazioni competenti sono esclusivamente funzionali all'individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto acquisito dal concessionario direttamente in base alla Legge;
- la rideterminazione della durata delle concessioni demaniali marittime debba essere formalizzata scegliendo tra la semplice annotazione della nuova durata del titolo concessorio o un atto ricognitivo costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio, prevedendo in ogni caso il versamento dell'importo dovuto all'Erario per l'imposta di registro;
- comunque, il concessionario manifesterà la volontà di formalizzare la rideterminazione di durata, pagando l'imposta di registro;
- è necessario che le procedure per la formalizzazione della rideterminazione della durata siano attivate e concluse in tempi ragionevoli.

**Ritenuto** che debba pertanto darsi corso all'applicazione delle disposizioni di legge nazionali sopra richiamate ogni qual volta vi siano le condizioni e la permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della concessione demaniale marittima, attivando il procedimento per la formalizzazione dell'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreativa aventi i requisiti sino al 31/12/2033, fatto salvo il potere di revoca/decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice di Navigazione, nonché per motivazioni di interesse pubblico o per intervenute disposizioni legislative o regolamentari o pianificatorie adottate dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto di seguito indicato:

- a) ricevimento dell'istanza da parte dei concessionari per la rideterminazione della durata della concessione demaniale. I concessionari nell'istanza dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di volersi avvalere dell'estensione della durata della concessione mediante sottoscrizione di una licenza suppletiva alle rispettive concessioni demaniali in cui sia rideterminata la durata, la garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del titolo concessorio e con espressa avvertenza della possibilità di revoca/decadenza della concessione senza indennizzo qualora ciò sia imposto da sopraggiunte norme imperative ed inderogabili.
- b) verifica:
  - dell'assenza di cause di decadenza della concessione in atto;
  - della regolarità dei versamenti dei canoni di concessione demaniale nonché con il pagamento delle relative tasse regionali;
  - della persistenza dei requisiti soggettivi del concessionario;
  - che sulle aree demaniali marittime in concessione non siano state realizzate opere o innovazioni senza le prescritte autorizzazioni/concessioni da parte degli Enti preposti ai fini delle tutele in materia demaniale, doganale, paesaggistica e

- idrogeologica delle aree interessate ed ai fini edilizi/urbanistici con riferimento a quanto risulta nel modello D1 (o D3 in caso di modifiche) depositato in atti e caricato nel sistema.
- dell'adeguamento della garanzia alla nuova durata del titolo concessorio;
  - del possesso di una polizza assicurativa RCT per danni verso terzi cagionati nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose;
  - del pagamento dell'imposta di registro determinata dal Servizio Demanio tenuto conto dell'importo minimo del canone annuo pari a € 2.500,00, ai sensi dell'art. 100 c. 4 DL 104/2020, convertito con modificazioni in legge n. 126/2020;
  - del pagamento dei diritti di istruttoria di € 300,00, come stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 21/01/2010 e s.m.i.;
  - dell'assolvimento dell'imposta di bollo;
- c) sottoscrizione dell'atto ricognitorio;
- d) inserimento sul Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D. Portale del Mare) dell'atto sottoscritto ed invio della comunicazione alla Regione Veneto.

**Appurato**, che le richiamate disposizioni di rideterminazione temporale della durata delle concessioni di cui alla L. 145/2018 hanno già trovato diffusa applicazione presso molte Amministrazioni del territorio italiano.

**Considerato** che l'attuale quadro normativo nazionale oltre ad estendere le concessioni sino al 31.12.2033 non consente l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di dette concessioni e che pertanto, in caso di mancata estensione, vi è il rischio concreto:

- di acquisizione al demanio delle aree interessate con i beni in esse insistenti che, attualmente, il Comune non è in grado di gestire con il rischio di compromettere il regolare svolgimento dei servizi nell'arenile durante la stagione turistica e i conseguenti riflessi negativi di carattere economico per la località di Bibione;
- di non riscuotere i canoni demaniali con conseguente danno erariale;
- di instaurazione di una importante fase contenziosa con i concessionari di cui il Comune dovrebbe sopportare i relativi costi con il rischio, in caso di soccombenza, di dover pagare anche gli eventuali danni.

**Considerato** altresì il persistere della situazione emergenziale in corso derivante dalla pandemia COVID-19 e le conseguenti gravissime ricadute economiche da essa derivanti alle imprese del settore turistico-ricreativo e conseguentemente alla situazione socio-economica del territorio.

**Attesa** pertanto la necessità di provvedere con immediatezza tenuto conto dell'imminente scadenza dei termini delle concessioni in questione alla data del 31.12.2020;

**Visto** il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile del 1995, così come integrato e sostituito dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 04.08.2008 e divenuto efficace dal 29.09.2008, nonché la variante al Piano Particolareggiato dell'arenile, adottato con D.C.C. n. 100/2018.

**Visto** il Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 8/04/2003 e s.m.i..

**Vista** la Deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 22.10.2020 con la quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è stato incardinato nel Settore Economico-Finanziario.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 15/2020, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale è incardinato il Servizio Demanio.

**Precisato altresì** che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente dott. Luca Villotta.

**Visto** l'art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno.

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione.

**Richiamato** il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*.

**Visti:** - il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss. mm. ed ii. – Codice della Navigazione;  
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss. mm. ed ii. – Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e in particolare gli art. 6 e 6 bis;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con annesso il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2020;

**Dato atto** che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, da parte del Dirigente, non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

**Accertata** la propria competenza;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**Richiamate:**

- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000” e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022) e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.05.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 07.08.2020 avente ad oggetto: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL).APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2020/2022 E 7^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022”.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

## **DETERMINA**

1. di prendere atto, sulla base del disposto dei commi 682, 683 e 684 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, che la durata delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative è estesa fino al 31/12/2033;
2. di attivare il procedimento per la formalizzazione dell'estensione della durata fino al 31/12/2033 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative aventi i requisiti di legge, fatto salvo il potere di revoca/decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice di Navigazione, nonché per motivazioni di interesse pubblico o per intervenute disposizioni legislative o regolamentari o

pianificatorie adottate dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto di seguito indicato:

a) verifica:

- dell'istanza presentata dal concessionario per la rideterminazione della durata della concessione demaniale.

I concessionari nell'istanza dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di volersi avvalere dell'estensione della durata della concessione mediante sottoscrizione di una licenza suppletiva alle rispettive concessioni demaniali in cui sia rideterminata la durata, la garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del titolo concessorio e con espressa avvertenza della possibilità di revoca/decadenza della concessione senza indennizzo qualora ciò sia imposto da sopraggiunte norme imperative ed inderogabili.

- dell'assenza di cause di decadenza della concessione in atto;
- della regolarità dei versamenti dei canoni di concessione demaniale nonché del pagamento delle relative tasse regionali;
- della persistenza dei requisiti soggettivi del concessionario;
- che sulle aree demaniali marittime in concessione non siano state realizzate opere o innovazioni senza le prescritte autorizzazioni/concessioni da parte degli Enti preposti ai fini delle tutele in materia demaniale, doganale, paesaggistica e idrogeologica delle aree interessate ed ai fini edilizi/urbanistici con riferimento a quanto risulta nel modello D1 (o D3 in caso di modifiche) depositato in atti e caricato nel sistema.
- dell'adeguamento della garanzia alla nuova durata del titolo concessorio;
- del possesso di una polizza assicurativa RCT per danni cagionati nell'esercizio della gestione a persone o a cose;
- del pagamento dell'imposta di registro determinata dal Servizio Demanio tenuto conto dell'importo minimo del canone annuo pari a € 2.500,00, ai sensi dell'art. 100 c. 4 DL 104/2020, convertito con modificazioni in legge n. 126/2020;
- del pagamento dei diritti di istruttoria di € 300,00, come stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 21/01/2010 e s.m.i.;
- dell'assolvimento dell'imposta di bollo;

b) sottoscrizione dell'atto ricognitorio;

c) inserimento sul Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D. Portale del Mare) dell'atto sottoscritto ed invio della comunicazione alla Regione Veneto;

3. di riconoscere l'applicazione della suddetta estensione temporale alle sole concessioni demaniali marittime a carattere turistico - ricreativo, su istanza del concessionario interessato, ogni qual volta ricorrano i requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 di cui al precedente punto 1;
4. di approvare lo schema tipo di atto ricognitorio in attuazione dei commi n. 682, n. 683 e n. 684 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145, depositato agli atti d'ufficio;
5. di dare atto che l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreative di cui al punto 1) è sospensivamente condizionata all'esito delle verifiche di cui al punto 2, a) del presente atto;
6. di dare atto che tutte le spese sono a completo carico del concessionario, comprese quelle per i diritti di istruttoria e per la stipula e registrazione dell'atto suppletivo alle rispettive concessioni demaniali;
7. di ricalcolare il valore della concessione demaniale marittima con riferimento alla durata estesa sino al 31.12.2033, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro, e sollecitare il concessionario a dare luogo al relativo pagamento, entro un congruo termine;
8. di inserire nei singoli atti che verranno adottati la clausola con cui il singolo concessionario è informato che l'estensione della concessione viene effettuata ex lege restando inteso che l'atto permarra nella sua efficacia in ragione della legge e, comunque, fino ad eventuali nuove disposizioni/pronunciamenti nazionali e comunitari;
9. di dare atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente.

10. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione per 30 gg all'albo pretorio all'albo on-line e sul sito internet del Comune - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e gare;
11. di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore

dott. Luca Villotta

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 11/12/2020 al 26/12/2020.

lì 11/12/2020

L' ADDETTO DI SEGRETERIA

Cinzia Bottacin

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 11/12/2020 15:48:40

IMPRONTA: 62356639323538303436323966643736343365316534356533326133353864346138353130653530